

STATUTO ATTUALE	STATUTO MODIFICATO EX D. LGS. 175/2016
TITOLO I	TITOLO I
Denominazione, oggetto, sede e durata	Denominazione, oggetto, sede e durata
ARTICOLO 1	ARTICOLO 1
E' costituita una Società per azioni denominata:	E' costituita una Società per azioni denominata:
" SOCIETA' di PROMOZIONE per l'UNIVERSITA' p.a. ", che potrà anche essere indicata nella forma abbreviata S.P.U. S.p.A.	" SOCIETA' di PROMOZIONE per l'UNIVERSITA' p.a. ", che potrà anche essere indicata nella forma abbreviata S.P.U. S.p.A.
ARTICOLO 2	ARTICOLO 2
La società ha lo scopo di:	La società ha lo scopo di:
- Sostenere e gestire l'Istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza;	- Sostenere e gestire l'Istituzione di corsi universitari idonei a favorire lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Imperia, tenendo conto anche delle esigenze delle province limitrofe e del Dipartimento di Nizza;
- Promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova ed altre Università anche estere.	- Promuovere, inoltre, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla realizzazione di attività formative e culturali qualificate in stretto rapporto con l'Università di Genova ed altre Università anche estere.
La società può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate.	La società può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie alla organizzazione, funzionamento e gestione degli insediamenti universitari e culturali e delle altre attività formative qualificate.
ARTICOLO 3	ARTICOLO 3
La società ha sede in IMPERIA.	La società ha sede in IMPERIA.
ARTICOLO 4	ARTICOLO 4
La società dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del polo universitario Imperiese e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, personale non docente, personale docente (rimborsi spese e indennità di trasferta), materiale didattico compresi libri e riviste per la biblioteca, cancelleria, docenti esterni e incontri di lavoro e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi sociali.	La società dovrà far fronte a tutte le spese necessarie alla gestione del polo universitario Imperiese e precisamente: locazione immobili, arredi, servizi, personale non docente, personale docente (rimborsi spese e indennità di trasferta), materiale didattico compresi libri e riviste per la biblioteca, cancelleria, docenti esterni e incontri di lavoro e quant'altro si rendesse necessario per il perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 5

La società per lo svolgimento dei corsi universitari utilizzerà i locali della Provincia già destinati a sede dei corsi esistenti compresi i nuovi locali in fase di progettazione da realizzarsi nell'ambito del complesso immobiliare in via Nizza n. 8 a Imperia che verranno dalla Provincia stessa concessi in locazione. Nel caso dell'attivazione di nuovi corsi, la sede di uno o più di essi verrà ubicata prioritariamente nell'ambito del territorio del Comune di San Remo, quale Comune con maggior numero di residenti nella Provincia e in considerazione della posizione di centralità territoriale rispetto al territorio della Provincia stessa.

Per lo svolgimento di nuovi corsi saranno utilizzati i locali messi a disposizione dai Comuni soci ove i corsi saranno ubicati.

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salva anticipata estinzione qualora l'università subentri negli scopi e nelle funzioni della società o nel caso in cui si ottenga l'autonomia di gestione.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è di 103.280 EURO ed è suddiviso in numero di 2.000 azioni ordinarie da nominali 51,64 Euro cadauna.

Nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e a qualsiasi ragione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione: nel caso di pluralità di soci che esercitino la prelazione, le azioni si ripartiranno fra loro in proporzione alle azioni già da essi possedute.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà le modalità ed i termini per l'esercizio della prelazione.

Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione, è facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di

ARTICOLO 5

La società per lo svolgimento dei corsi universitari utilizza i locali del complesso immobiliare in via Nizza n. 8 a Imperia. Nel caso dell'attivazione di nuovi corsi, la sede di uno o più di essi verrà ubicata prioritariamente nell'ambito del territorio del Comune di San Remo, quale Comune con maggior numero di residenti nella Provincia e in considerazione della posizione di centralità territoriale rispetto al territorio della Provincia stessa.

Per lo svolgimento di nuovi corsi saranno utilizzati i locali messi a disposizione dai Comuni soci ove i corsi saranno ubicati.

[Nota: la nuova formulazione tende ad aggiornare la situazione ed, essendo più generica, può rimanere valida anche qualora la proprietà del complesso immobiliare di Via Nizza venisse ceduto dalla Provincia ad altri soggetti/enti]

ARTICOLO 6

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060, salva anticipata estinzione qualora l'università subentri negli scopi e nelle funzioni della società o nel caso in cui si ottenga l'autonomia di gestione.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

ARTICOLO 7

Il capitale sociale è di 103.280 EURO ed è suddiviso in numero di 2.000 azioni ordinarie da nominali 51,64 Euro cadauna.

Nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e a qualsiasi ragione, spetta agli altri soci il diritto di prelazione: nel caso di pluralità di soci che esercitino la prelazione, le azioni si ripartiranno fra loro in proporzione alle azioni già da essi possedute.

L'Amministratore Unico o, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, stabilirà le modalità ed i termini per l'esercizio della prelazione.

Qualora nessuno dei soci intendesse esercitare la prelazione, è facoltà dell'**organo amministrativo** richiedere che il trasferimento delle azioni avvenga a favore di soggetti da esso **identificati sulla base di apposita procedura ad evidenza**

soggetti da esso designati.

SONO SOCI FONDATORI DELLA SOCIETA':

- Provincia di Imperia
- Comune di San Remo
- Comune di Imperia
- Comune di Ventimiglia
- Comune di Taggia
- Comune di Bordighera
- Comune di Vallecrosia
- Comune di Diano Marina
- Comune di Ospedaletti
- Comune di Riva Ligure
- Comune di S. Bartolomeo al Mare
- Comune di S. Stefano al Mare
- Comune di San Lorenzo al Mare
- Comune di Cervo

Possono inoltre partecipare altri enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in Consorzio.

ARTICOLO 8

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ogni azione ha diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

ARTICOLO 9

La chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte deve avvenire con preavviso non minore di giorni centottanta decorrenti dal ricevimento da parte del Socio di apposita

pubblica.

SONO SOCI FONDATORI DELLA SOCIETA':

- Provincia di Imperia
- Comune di San Remo
- Comune di Imperia
- Comune di Ventimiglia
- Comune di Taggia
- Comune di Bordighera
- Comune di Vallecrosia
- Comune di Diano Marina
- Comune di Ospedaletti
- Comune di Riva Ligure
- Comune di S. Bartolomeo al Mare
- Comune di S. Stefano al Mare
- Comune di San Lorenzo al Mare
- Comune di Cervo

Possono inoltre partecipare altri enti pubblici e privati, Istituti di Credito, Associazioni di categoria e sindacali riconosciuti a livello nazionale, singolarmente o riuniti in Consorzio.

ARTICOLO 8

Le azioni sono nominative ed indivisibili, ogni azione ha diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

ARTICOLO 9

La chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte deve avvenire con preavviso non minore di giorni centottanta decorrenti dal ricevimento da parte del Socio di apposita

raccomandata con avviso di ricevimento inviata dal Consiglio di Amministrazione.

A carico degli azionisti ritardatari nei versamenti decorrerà un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5% calcolato con decorrenza dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto essere eseguiti.

La società potrà inoltre procedere a norma di legge contro gli azionisti in mora.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata a mezzo di telefax, che deve essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso dovrà riportarsi l'ordine del giorno contenente l'indicazione degli oggetti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea. E' tuttavia valida l'assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

ARTICOLO 11

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Ogni componente può farsi rappresentare da un mandatario socio o non socio, nei limiti di legge, mediante delega scritta. In particolare gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera scritta firmata dai legali rappresentanti. La verifica della regolarità della delega e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci. Il Presidente è assistito da un

comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento inviata dall'organo amministrativo.

A carico degli azionisti ritardatari nei versamenti decorrerà un interesse annuo pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 5% calcolato con decorrenza dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto essere eseguiti.

La società potrà inoltre procedere a norma di legge contro gli azionisti in mora.

TITOLO III

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Ai sensi di quanto stabilito dal **terzo** comma dell'art. 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai soci **con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento**, che devono essere **inviati almeno 8 (otto)** giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea.

Nell'avviso dovrà riportarsi l'ordine del giorno contenente l'indicazione degli oggetti da sottoporsi alla deliberazione dell'assemblea. E' tuttavia valida l'assemblea anche non convocata come sopra qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi in carica.

ARTICOLO 11

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Ogni componente può farsi rappresentare da un mandatario socio o non socio, nei limiti di legge, mediante delega scritta. In particolare gli enti e le società legalmente costituite possono farsi rappresentare oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera scritta firmata dai legali rappresentanti. La verifica della regolarità della delega e del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è presieduta **dall'Amministratore Unico o** dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

Segretario designato anche fra persone estranee all'Assemblea.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre tale termine, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 C.C.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima sia in seconda convocazione, le norme di legge.

ARTICOLO 14

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tale quorum deliberativo è elevato al 75% del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a) Trasformazione della società in altro tipo;
- b) Cambiamento dell'oggetto sociale;
- c) Proroga o scioglimento anticipato della società;
- d) Modifiche degli articoli del presente statuto relative agli organi di amministrazione e di controllo;
- e) Modifiche del presente articolo.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

da chi ne fa le veci, **o da persona designata dalla stessa Assemblea.** Il Presidente è assistito da un Segretario designato anche fra persone estranee all'Assemblea.

ARTICOLO 13

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre tale termine, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, qualora ricorrano le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società di cui all'art. 2364 C.C.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa valgono, sia in prima sia in seconda convocazione, le norme di legge.

ARTICOLO 14

L'Assemblea straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Tale quorum deliberativo è elevato al 75% del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- a) Trasformazione della società in altro tipo;
- b) Cambiamento dell'oggetto sociale;
- c) Proroga o scioglimento anticipato della società;
- d) Modifiche degli articoli del presente statuto relative agli organi di amministrazione e di controllo;
- e) Modifiche del presente articolo.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 16

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri:

- Presidente della Provincia o suo delegato, con funzioni di Presidente
- N. 2 membri nominati dall'assemblea dei soci.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci e comunque entro il limite di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica nel corso del loro mandato si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 17

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 16

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico .

Qualora, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società lo ritenga opportuno, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri:

Un membro nominato dal socio di riferimento, con funzioni di Presidente e Amministratore Delegato.

- N. 2 membri nominati dagli altri soci.

La scelta degli amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea dei soci e comunque entro il limite di tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dalla carica nel corso del loro mandato si applicano le norme di legge, **ivi compresi i criteri stabiliti dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e dalla legge n. 120/2011.**

ARTICOLO 17

All'atto della nomina, l'Assemblea può deliberare un compenso in favore dell'Amministratore unico o del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche differenziato a seconda delle eventuali deleghe gestionali conferite, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa in materia.

Non è consentita l'attribuzione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività né la corresponsione di trattamenti di fine mandato.

Agli Amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese vive sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, opportunamente documentate.

ARTICOLO 18

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte per la prima metà del periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dal Consigliere nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione e per la seconda metà dall'altro Consigliere.

Il Consiglio potrà altresì nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri, e/o conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad uno o più dei suoi membri, ivi compreso il Presidente.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. Si raduna nella sede della società, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima di quello della riunione e in caso di urgenza, con telegramma o telefax almeno tre giorni prima.

La convocazione deve essere inviata, unitamente all'ordine del giorno, a tutti i membri del Consiglio e ai Sindaci effettivi. Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche fra persona estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche senza convocazione purché sia presente la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale

ARTICOLO 18

L'Assemblea, all'atto della nomina, può autorizzare il conferimento di deleghe gestionali al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire ulteriori deleghe gestionali ad un solo altro suo componente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte per la prima metà del periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione dal Consigliere **all'uopo** nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione e per la seconda metà dall'altro Consigliere. **L'incarico è attribuito esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.**

Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 19

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. Si raduna nella sede della società, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta con **avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento** spedito almeno 7 giorni prima di quello della riunione e in caso di urgenza, con **avviso che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento** inviato almeno tre giorni prima.

La convocazione deve essere inviata, unitamente all'ordine del giorno, a tutti i membri del Consiglio e ai Sindaci effettivi. Il Consiglio può nominare un Segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei Consiglieri e dei Sindaci effettivi.

ARTICOLO 20

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale

<p>quello di chi presiede la riunione.</p> <p>E' consentito ai Consiglieri e Sindaci l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di videocomunicazione o telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>ARTICOLO 21</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>ARTICOLO 22</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.</p> <p>ARTICOLO 23</p> <p>Il Consiglio può nominare nel proprio seno Commissioni per l'esame preliminare di particolari problematiche.</p> <p>Le Commissioni stenderanno, di volta in volta, relazioni ed esprimeranno pareri consultivi in merito ai quali il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà adottando le opportune decisioni.</p>	<p>quello di chi presiede la riunione.</p> <p>E' consentito ai Consiglieri e Sindaci l'intervento al Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di videocomunicazione o telecomunicazione, nel rispetto delle norme di legge.</p> <p>ARTICOLO 21</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>ARTICOLO 22</p> <p>L'Amministratore Unico ovvero, qualora nominato, il Consiglio di Amministrazione, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea.</p> <p>ARTICOLO 23</p> <p>Il Consiglio può nominare nel proprio seno Commissioni per l'esame preliminare di particolari problematiche, senza l'attribuzione di specifici compensi aggiuntivi.</p> <p>Le Commissioni stenderanno, di volta in volta, relazioni ed esprimeranno pareri consultivi in merito ai quali il Consiglio di Amministrazione si pronuncerà adottando le opportune decisioni.</p> <p>In particolare sono demandati all'organo amministrativo, ove del caso, i seguenti compiti:</p> <p>1) La predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e la relativa informativa all'assemblea nell'ambito della relazione sulla gestione o della nota integrativa al bilancio;</p> <p>2) l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative, gli strumenti di governo societario con i seguenti:</p> <p>a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</p> <p>b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di</p>
---	--

adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Gli strumenti di cui sopra eventualmente adottati sono indicati nella relazione annuale sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora l'organo amministrativo non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui sopra, rende conto delle ragioni all'interno della relazione annuale sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

E' inoltre demandata all'organo amministrativo l'individuazione di strumenti che possano assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle risorse, ivi comprese le modalità di acquisto di beni e servizi e di reclutamento del personale.

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori delle riunioni consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

Al Presidente o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi che in giudizio e l'uso della firma sociale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori delle riunioni consiliari e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

All'Amministratore Unico o, in caso di nomina di organo collegiale, al Presidente o all'eventuale Amministratore Delegato è attribuita la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi che in giudizio, e l'uso della firma sociale.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis 3° comma C.C. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI

BILANCI E UTILI

ARTICOLO 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio e del conto profitti e perdite a norma di legge.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a predisporre entro il giorno venti del mese di ottobre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, nonché la ripartizione tra i soci del relativo onere finanziario.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre stesso ai soci per consentire agli stessi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme dagli stessi dovute nonché i conseguenti impegni di spesa.

Sindaci supplenti eletti dall'Assemblea. **La nomina dei componenti è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 del D. Lgs. 175/2016 e dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.**

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale **vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

La revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis C.C. è esercitata da un revisore legale iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VI

BILANCI E **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

ARTICOLO 26

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio **l'organo amministrativo** procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

L'organo amministrativo è tenuto altresì a predisporre entro il giorno venti del mese di ottobre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, nonché la ripartizione tra i soci del relativo onere finanziario.

Detta documentazione dovrà essere trasmessa entro il 31 ottobre stesso ai soci per consentire agli stessi l'inserimento nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali delle somme dagli stessi dovute nonché i conseguenti impegni di spesa.

La società assicura il massimo livello di trasparenza sulla propria organizzazione, sull'uso delle proprie risorse, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni normative in materia.

ARTICOLO 27

Le entrate della società sono costituite:

- a) Dalla contribuzione in conto esercizio da parte dei soci, proporzionale al capitale posseduto;
- b) Dagli eventuali contributi e/sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati;
- c) Dalle rendite di eventuali lasciti o donazioni;
- d) Dagli interessi attivi e dalle altre eventuali rendite patrimoniali;
- e) Da corrispettivi per prestazioni rese (corsi, consulenze, ecc.)

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

ARTICOLO 30

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Imperia, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.

ARTICOLO 27

Le entrate della società sono costituite:

- a) Dalla contribuzione in conto esercizio da parte dei soci, proporzionale al capitale posseduto;
- b) Dagli eventuali contributi e/sovvenzioni concesse dallo Stato, da enti pubblici e privati;
- c) Dalle rendite di eventuali lasciti o donazioni;
- d) Dagli interessi attivi e dalle altre eventuali rendite patrimoniali;
- e) Da corrispettivi per prestazioni rese (corsi, consulenze, ecc.)

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII

NORME FINALI

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si richiamano le disposizioni di legge in materia di società per azioni **partecipate da enti pubblici**.

ARTICOLO 30

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua formazione, interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, modificazione ed estinzione, purché compromettibili in arbitri, saranno devolute alla cognizione di un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale

<p>Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.</p> <p>La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni negli albi professionali di Imperia o Savona.</p> <p>Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.</p>	<p>di Imperia, il quale designerà anche il Presidente del Collegio.</p> <p>Il collegio arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto.</p> <p>La sede dell'arbitrato è fissata nello studio del Presidente del collegio arbitrale che dovrà essere scelto tra gli avvocati iscritti da almeno 15 anni negli albi professionali di Imperia o Savona.</p> <p>Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l'osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni inderogabili di legge.</p> <p>Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale.</p>
---	---

